



CITTA' DI CASTELVETRANO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/2006
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/06/2009
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2014
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 24/11/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/01/2023
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 01/10/2024

Art. 1

Costituzione e Competenze

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari aventi compiti preparatori, consultivi e propositivi per le materie di competenza consiliare. Le Commissioni possono ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento della loro attività e funzioni, ivi compresa il monitoraggio dell'attività amministrativa.
2. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio e corrispondono, di norma, a tante aree di intervento quali sono quelle in cui sono raggruppati i vari Settori funzionali dell'Amministrazione, così specificate:

I[^] C.C.P.: Urbanistica – Edilizia privata – Edilizia residenziale pubblica – Edilizia pericolante – Arredo urbano – Programmazione, sviluppo economico ed attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura);

II[^] C.C.P.: Lavori pubblici – Edilizia scolastica – Servizi cimiteriali – cantieri di lavoro – Servizi a rete ed Ambiente – Verde pubblico – Sportello UE;

III[^] C.C.P.: Programmazione finanziaria, Partecipate e controllo, Economato – Entrate tributarie, Patrimoniali e Gestione contenzioso tributario – Competenze di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'art.6 L.R. 1/79 – Informatizzazione e digitalizzazione dei servizi comunali;

IV[^] C.C.P.: Pubblica istruzione – Cultura – Biblioteca e museo – Promozione turistica – Gestione e valorizzazione dei beni culturali – Sport – Politiche giovanili – Politiche di integrazione ed inclusione – Pari opportunità – Toponomastica – Programmazione e sviluppo delle borgate di Marinella e Triscina;

V[^] C.C.P.: Vigilanza e controllo del territorio (polizia municipale) e del Randagismo – Annona – Mercati – Fiere – Spettacoli viaggianti – Circolazione e traffico – Segnaletica stradale – Servizi al cittadino e socio-assistenziali – Alloggi popolari;

VI[^] C.C.P.: Affari generali ed organizzazione amministrativa e tecnica

degli Uffici – Personale – Affari legali e contenzioso – Corpo dei Vigili urbani – Decentramento e servizi demografici – Gestione e valorizzazione degli immobili di proprietà dell’Ente e dei beni confiscati.

3. Le Commissioni Consiliari nell’esercizio delle proprie competenze possono elaborare nuovi regolamenti o modificare un precedente regolamento. Il Regolamento elaborato ed approvato dalla Commissione viene trasmesso al Sindaco il quale entro quindici giorni lo trasmette al Dirigente del Settore competente per materia, questi lo esamina, entro 30 giorni predisporre la proposta deliberativa e la invia alla Presidenza del Consiglio.

Art. 2

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari sono composte da 7 (sette) consiglieri secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, da determinarsi senza tener conto del consigliere eletto Presidente del Consiglio. L’attribuzione della rappresentanza dei vari gruppi consiliari nelle Commissioni viene effettuata applicando il metodo d’Hondt al numero dei consensi elettorali ottenuti dalle varie liste.
2. I componenti delle commissioni sono nominati dal presidente del consiglio, su designazione dei capi – gruppo di ciascun gruppo consiliare. Di tale nomina prende atto, alla prima seduta utile, il Consiglio comunale con atto formale nel quale è attestata l’osservanza delle norme del presente regolamento. La nomina diventa efficace solo a seguito della presa d’atto in consiglio comunale con voto palese.
3. Le stesse eleggono nel proprio seno, alla prima riunione che sarà convocata dal Presidente del consiglio entro gg. 15 dalla approvazione in aula, a maggioranza, il presidente e il vice presidente.
4. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per età.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Alle riunioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari che

hanno il dovere di partecipare.

8. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.
9. Ogni consigliere comunale ha diritto a far parte almeno di una commissione.
10. La distribuzione dei consiglieri nelle Commissioni è affidata al gruppo stesso. Nel caso in cui si modifica l'assetto dei gruppi politici del Consiglio e/o varia il numero dei consiglieri costituenti un gruppo consiliare non si procede a nuova composizione delle commissioni.
11. Una eventuale nuova composizione delle commissioni sarà possibile solamente per una volta allo scadere di metà mandato consiliare, su richiesta motivata di almeno due gruppi consiliari.
12. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune per motivi di urgenza o di carattere generale, su richiesta motivata, del Sindaco o del Presidente del Consiglio, o dai presidenti delle commissioni interessate.
13. La seduta sarà presieduta dal presidente più anziano per età e verbalizzata dal segretario abituale del presidente che presiede. Il numero legale è calcolato sul totale dei componenti delle due o più commissioni a prescindere dall'appartenenza dei componenti stessi all'una o all'altra di tali commissioni. In mancanza del numero legale vale quanto stabilito nel successivo art. 7 comma 1.
14. I partecipanti ai lavori delle commissioni firmeranno il foglio di presenza che verrà trasmesso mensilmente ai funzionari dell'Ufficio di Presidenza consiliare per gli opportuni adempimenti, a cura del Segretario della Commissione.
15. I Consiglieri Comunali lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti delle commissioni consiliari permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta delle commissioni consiliari permanenti, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e

rientrare al posto di lavoro, nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 3

Nomina del Presidente

1. Ogni commissione elegge, nel proprio seno e con votazioni separate, il Presidente ed il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le votazioni si effettuano in forma segreta ed ogni componente può votare per un solo nominativo.
3. E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata dei componenti della stessa commissione, che deve essere approvata, a votazione palese, dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la commissione consiliare.
5. La commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale, salvo quanto previsto nel precedente articolo 2 ultimo punto.

Art. 4

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente predispose l'ordine del giorno, presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, dà la parola, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente trasmette al Presidente del Consiglio comunale, al fine del successivo esame del Consiglio comunale, gli elaborati finali contenenti le determinazioni cui è pervenuta la commissione consiliare in merito agli argomenti di sua competenza.
4. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio comunale sul parere della commissione stessa.
5. Il Presidente rappresenta la commissione nei rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il

Segretario/Direttore Generale.

6. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente, la seduta, raggiunto il numero legale, sarà presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Art. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno due giorni prima della seduta o per mezzo e-mail o PEC.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni precedenti la convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta depositata presso la Segreteria del Comune:
 - a) del Sindaco;
 - b) del Presidente del Consiglio comunale;
 - c) di 1/3 dei componenti la commissione;
 - d) dell'Assessore competente per materia;
 - e) di 1/5 dei Consiglieri comunali.
4. Nelle eventualità sopra riportate, la convocazione dovrà avvenire da parte del Presidente o del Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, con allegati i file relativi agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare.
6. Le sedute delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 6

Partecipazione del Presidente del C.C. e dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare ai lavori della stessa con facoltà di intervento senza diritto di voto.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può partecipare ai lavori delle Commissioni con facoltà di intervento senza diritto di voto.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo che nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di questioni concernenti apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone. In questo caso a verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta;
 - b) quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti, di cui alla precedente lettera a), che riguardano il segretario della Commissione, lo stesso durante la discussione deve allontanarsi dalla sala d'adunanza ed il Presidente affida le funzioni di segretario al consigliere più giovane di età.
3. Le commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente, sentiti i consiglieri membri.
4. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.
5. Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.
6. Le commissioni esprimono parere a maggioranza dei presenti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga altrimenti, e di esse è fatta menzione nel verbale della seduta, nel quale devono essere anche riportate eventuali opinioni o pareri discordi da quello espresso dalla maggioranza della Commissione.

Art. 8

Compiti del Segretario e verbali delle Commissioni

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente munito almeno di diploma di scuola media superiore, su nomina del

Segretario Generale, di concerto con il responsabile di direzione e sentito il Presidente della Commissione. Allo stesso modo, viene nominato un vicesegretario della commissione.

4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
6. Il segretario di ogni singola commissione cura, altresì, che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
7. In caso di assenza imprevista del Segretario e del Vicesegretario della Commissione, ove ricorra l'impossibilità della sostituzione, la funzione di Segretario verbalizzante, eccezionalmente, può essere svolta da un componente della Commissione stessa appositamente nominato dal Presidente della Commissione.
8. Nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente devono essere pubblicati gli ordini del giorno ed i verbali di seduta delle commissioni, con l'orario di inizio e fine seduta.

Art. 9

Doveri e decadenza

1. Ogni Consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione nella quale è stato eletto.
2. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.
3. L'azione di decadenza può essere promossa da qualsiasi Consigliere comunale, il quale richiede al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 10

Relazione scritta

1. La commissione può concludere i propri lavori con una o più sintetiche relazioni scritte che, firmate dal Presidente e dal Segretario, sono allegate all'argomento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
2. Le relazioni fanno parte del procedimento amministrativo e sono allegate all'atto deliberativo consiliare.

Art. 11
Gettone di presenza
(abrogato)

Art. 12
Commissioni speciali

1. Le commissioni speciali e di indagine sono regolate dalle stesse norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
2. E' in ogni caso il Consiglio comunale a stabilire l'oggetto, il termine, lo scopo ed ogni altra regola aggiunta a quanto sopra disposto purché non contraddittoria.

Art. 13
Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è nominata dal Presidente del Consiglio con provvedimento a parte rispetto a quello delle commissioni permanenti, composta da tutti i capi – gruppo o da un delegato, con le stesse modalità previste per le commissioni permanenti.
2. Alla Giunta è demandata la stesura del regolamento consiliare e di ogni altro regolamento previsto dallo Statuto comunale.
3. Può, in ogni tempo, proporre modifiche, aggiunte e abrogazioni sugli stessi regolamenti, su iniziativa propria o di altri organi istituzionali.
4. Può esprimere pareri su questioni riguardanti interpretazioni dei regolamenti o su conflitti di competenza tra il Consiglio e i suoi organi o tra questi.
5. Se le questioni di interpretazione o di conflitto emergono nel corso di una seduta consiliare, il Presidente del Consiglio può sospendere la discussione sull'argomento e chiedere parere alla Giunta per il Regolamento, la quale, a mezzo del suo Presidente, deve specificare il tempo necessario a tale adempimento, che non può superare in ogni caso i dieci giorni.
6. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere, riporta l'argomento all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva e lo comunica al Consiglio unitamente alla sua decisione, scaturita collegialmente all'interno dell'ufficio di presidenza, sentito il Segretario Generale.

Art. 14
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto si fa rinvio a quanto disposto dallo Statuto comunale e dalle leggi vigenti in materia.

INDICE

Art. 1 – Costituzione e Competenze	pag. 2
Art. 2 - Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari	pag. 3
Art. 3 – Nomina del Presidente	pag. 5
Art. 4 - Funzioni del Presidente	pag. 5
Art. 5 – Convocazione	pag. 6
Art. 6 -Partecipazione del Presidente del C.C. e dei Consiglieri comunali	pag.6
Art. 7 - Validità delle sedute	pag. 7
Art. 8 - Compiti del Segretario e verbali delle Commissioni	pag. 7
Art. 9 – Doveri e decadenza	pag. 8
Art. 10 – Relazione scritta	pag. 8
Art. 11 – Gettone di presenza	pag. 9
Art. 12 Commissioni speciali	pag. 9
Art. 13 - Giunta per il regolamento	pag. 9
Art. 14 – Norme di rinvio	pag. 10